

che cioè l'emendamento presentato all'articolo 1 si trasportasse all'articolo 2.

Voci. C'è già.

TEDESCO, *relatore*. Ma io rivolgo la preghiera al ministro perchè l'accetti.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ne parleremo all'articolo 3 dove si parla di fondi, perchè non basta la buona volontà, occorrono i fondi.

TEDESCO, *relatore*. Ci intenderemo, ma credo che su questo punto dovremmo trovarci tutti d'accordo, tanto più che lo Stato accorda, è vero, dei sussidi per concessioni ferroviarie, ma d'altra parte, secondo i calcoli fatti dal Perazzi ed esattamente ricordati dall'onorevole Cavagnari, ha il beneficio di 2,000 lire a chilometro per imposte e tasse, per risparmi sui trasporti dei detenuti, delle truppe, di corrispondenze postali ecc. Ond'è che col favorire le concessioni ferroviarie nelle regioni che hanno bisogno di nuovi mezzi di comunicazione, non solo si rende un servizio all'economia nazionale, ma si restituisce al tesoro una parte di quanto esso dà in forma di sussidio chilometrico.

PRESIDENTE. Verremo ai voti e prima di tutto domando all'onorevole Lucca se insista nel suo emendamento.

LUCCA. Insisto, per procurare all'onorevole ministro la soddisfazione di vederlo respinto.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non la desidero.

LUCCA. Siccome ho detto all'onorevole ministro che aveva quasi ragione, spiegherò questa mia riserva perchè anch'io, e credo sia d'accordo l'onorevole Crespi, più che per l'articolo primo, tenevo alla modificazione all'articolo 2, e per quella euritmia della legge che ci pareva necessaria, ho presentato l'emendamento all'articolo 1. Ma adesso che la nostra proposta è avvalorata anche da quella autorevolissima dell'onorevole relatore, io ho speranza di poter dimostrare all'onorevole ministro la necessità di mantenerlo nel secondo articolo.

E aderendo al desiderio dei colleghi ritiro l'emendamento, riservandomi di presentarlo all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dunque lo mantiene o lo ritira?

LUCCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Crespi?

CRESPI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro che chiaramente ha affermato che alle ferrovie che possono essere necessarie per congiungere i capoluoghi di

mandamento alle banchine di porti marittimi non ancora raccordati soccorre la legge del 1889 e l'articolo 4, esplicitamente portato a tre milioni, non torna più conto a noi di arrischiare la votazione.

Invece noi manterremo l'emendamento all'articolo 2, perchè non solo è suffragato dalle dichiarazioni del relatore, ma anche dallo stesso onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ne parleremo all'articolo 2.

Restano quindi ritirati gli emendamenti dell'onorevole Lucca e dell'onorevole Crespi.

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare l'ultimo emendamento dei tre che erano stati presentati dall'onorevole Scorticarini-Coppola, emendamento aggiuntivo. Leggo l'articolo 1 con l'emendamento aggiuntivo.

Art. 1.

Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato, nelle concessioni di ferrovie all'industria privata, destinate a congiungere capoluoghi di circondario od importanti capoluoghi di distretto a linee ferroviarie esistenti, è stabilito uno speciale limite d'impegno che, dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1908-909, viene fissato in lire 2,500,000.

Le concessioni sono sempre fatte in conformità alle disposizioni del regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis*, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, della legge 30 aprile 1899, n. 168, e dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

Con regio decreto, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per regolare la determinazione delle legali offerte prescritte dall'articolo 2 del citato regio decreto 25 dicembre 1887, avuto speciale riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali.

Al disposto dell'articolo 1 comma 4° e 5° della legge 15 luglio 1906, n. 383, potrà essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto reale su parere favorevole del Consiglio di Stato per le deliberazioni delle Provincie e Comuni che stabiliscono sussidi per le costruzioni di ferrovie e tramvie.

(È approvato).

Art. 2.

Per la costruzione e l'esercizio di tramvie destinate a congiungere capoluoghi di circondario od importanti capoluoghi di distretto a stazioni ferroviarie prossime o di